REGOLAMENTO (CEE) N. 3240/86 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1986

che fissa l'importo delle cauzioni applicabili a taluni oli d'oliva immessi in libera pratica nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2762/80 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, ultimo comma,

considerando che, in caso di sensibile modifica dell'aituo al consumo, l'articolo 9, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 3089/78 autorizza la Commissione ad adeguare l'importo della cauzione applicabile agli oli d'oliva importati non appena sia decisa la modifica di detto aiuto ;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'importo dell'aiuto al consumo è notevolmente aumentato dal 1° novembre 1986 ; che onde evitare operazioni speculative occorre adeguare l'importo della cauzione per tener conto di questa modifica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione [3], l'importo della cauzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è pari, secondo lo stato membro in cui essa è costituita, a :

— 131 997 Lit/100 kg,
— 603,046 FF/100 kg,
— 3 981,24 FB/100 kg,
— 202,596 DM/100 kg,
— 228,275 Fl/100 kg,
— 53,2569 £/100 kg,
— 66,4977 £ Irl/100 kg,
— 725,442 Dkr/100 kg,
— 9 910,20 Dra/100 kg,
— 12 383,9 Pta/100 kg,
— 12 894,9 Esc/100 kg.

2. La cauzione di cui sopra si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.
[2] GU n. L 287 del 30. 10. 1980, pag. 2.
[3] GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.